

Cerca nel blog

Sei in: [Home](#) » [L'illustrazione commentata, articolo per articolo, della "Riforma Fornero"](#) » [Capo VI – Politiche attive e servizi per l'impiego](#) » **Art. 62 (Offerta di lavoro congrua)**

**Ammortizzatori sociali**   **Fiscalità del lavoro**   **Lavoro autonomo e parasubordinato**   **Lavoro subordinato**

**Previdenza**   **Relazioni Sindacali**

Art. 62 (Offerta di lavoro congrua)

Norme interessate dalle modifiche:

### Disposizioni introdotte ex novo

### Commento

1. Il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del Capo IV, Sezione II, della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.

2. Il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:

a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;

b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti già maturati.

5. È fatto obbligo ai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, e successive modificazioni, di comunicare tempestivamente gli eventi di cui al presente articolo all'INPS, che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento.

6. Avverso il provvedimento di cui al comma 5 è ammesso ricorso al comitato provinciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

L'articolo 62 concerne al decadenza dai trattamenti salariale straordinaria o dagli sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisiti.

La disciplina di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), della legge 29 novembre 2008, n. 185, modificazioni, e all'art. 19, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e all'art. 19, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2008, n. 28, e successive modificazioni, sono abrogate dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, commi 2 e 3 -.

Tra le modifiche, si segnala la modifica del comma 2, lettera b), del presente articolo, che prevede che la base di calcolo – ai fini della congruità dell'offerta di lavoro – è l'importo lordo dell'indennità (anziché, come nella disciplina precedente, il retributivo delle mansioni di riferimento).

Riguardo al comma 1, relativo al trattamento di integrazione salariale, appare opportuno specificare che l'ipotesi del giustificato motivo di rifiuto di un corso di formazione o di riqualificazione o di frequenza del corso, che all'ipotesi di frequenza del corso, che all'ipotesi di frequenza del corso.

Riguardo ad altre ipotesi di decadenza dal trattamento ASpI (o minisubordinato) di cui al precedente articolo 30. (\*)

(\*) Commento tratto dal Documento di Servizio Studi del Senato.

**Invia un commento**

Sezione in corso di aggiornamento

 Nome e Cognome (required) Mail (resta privato) (required) Sito Web**Studio Battistelli**

Partita IVA IT 01342920111

[Note Legali](#)[Privacy Policy](#)**Contatti**Via Lunigiana, 265/275  
19125 La Spezia (SP)

T +39 0187 284076

F +39 0187 575607

[info@studiobattistelli.it](mailto:info@studiobattistelli.it)[www.studiobattistelli.it](http://www.studiobattistelli.it)**Archivio per anno**

- [2012](#)
- [2011](#)

**Vedi anche**

[contratto a tempo](#) [contratto a tempo determinato](#) [contratto di collaborazione a progetto](#) [contratto di collaborazione a progetto Fomero](#) [contratto di collaborazione a progetto Riforma Fomero](#)  
[disposizioni generali fomero](#) [disposizioni generali riforma del lavoro](#) [disposizioni generali riforma fomero](#) [guida Riforma Fomero](#) [Interpretazione Riforma Fomero](#) [novità Fomero](#)

[Novità Riforma del lavoro](#) [novità Riforma Fomero](#) [Riforma del Lavoro](#) [Riforma Fomero](#) [Riforma Lavoro](#)

**Iscrizione alla Newsletter**

Iscriviti alla nostra Newsletter per ricevere gratuitamente tutti gli aggiornamenti settimanali da Labour News

[Vai al Modulo di Iscrizione](#)**Seguici anche su**Copyright 2013 LABOUR BLOG · [RSS Feed](#) · [Collegati](#)

[powered by I-NAT](#)

Sezione in corso di aggiornamento

[CREDITS](#)